



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante *“Nuovo Codice della strada”* e, in particolare, l’articolo 60, comma 5, che disciplina i requisiti per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

VISTO l’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”*, di attuazione del richiamato art. 60;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante *“Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55;

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2017, n. 139;

VISTA la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e in particolare l’articolo 4, comma 3-bis, del succitato decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede che su tutto il territorio nazionale *“è vietata la circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024”*. Altresì, il sopra citato decreto-legge n. 121 del 2021 prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al sopra citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETA

1. I veicoli a motore, alimentati a benzina o gasolio, delle categorie M2 e M3 ed adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, a far data, rispettivamente, dal 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Prof. Enrico Giovannini